

IL COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

- prof. avv. Enrico Quadri Presidente
- avv. Giuseppe Leonardo Carriero membro designato dalla Banca d'Italia
- prof. avv. Giuseppe Conte membro designato dalla Banca d'Italia
(estensore)
- prof.ssa Marilena Rispoli Farina membro designato dal Conciliatore Bancario
Finanziario
- prof. avv. Andrea Barengi membro designato dal Consiglio Nazionale
Consumatori e Utenti

seduta del 26.2.2013

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

Con ricorso presentato il 13 dicembre 2012, il ricorrente ha esposto di avere emesso, a favore di un terzo, un assegno bancario di euro 6.225,00, successivamente protestato per mancanza di provvista. Riceveva per questo, dall'intermediario resistente, in data 8 agosto 2012, preavviso di revoca in CAPRI, nel quale era specificato che entro l'8 ottobre 2012 avrebbe dovuto fornire la prova liberatoria del pagamento tardivo, a pena di iscrizione nella Centrale d'Allarme Interbancaria a far data dall'11 ottobre 2012. Nonostante il ricorrente abbia fornito la prova richiesta entro i termini previsti, l'intermediario segnalava il suo nominativo nella Centrale d'Allarme Interbancaria e gli comunicava che entro la fine dell'anno 2012 avrebbe chiuso il conto corrente a lui intestato. In particolare, il ricorrente forniva all'intermediario copia dell'originale della quietanza liberatoria, sottoscritta il 3 ottobre 2012, il successivo 8 ottobre 2012.

Tanto sopra premesso, il ricorrente ha chiesto all'Arbitro di ordinare all'intermediario l'immediata cancellazione del proprio nominativo dall'archivio della Centrale d'Allarme Interbancaria, nonché l'immediata riapertura del conto corrente a lui intestato e il risarcimento dei danni morali e materiali a lui derivati dai comportamenti dell'intermediario per un ammontare pari a euro 10.000,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

L'intermediario si è difeso controdeducendo di avere gestito la dedotta vicenda nel pieno rispetto delle norme di legge e degli indirizzi della giurisprudenza più accreditata. L'intermediario ha obiettato, in particolare, di avere ricevuto dal ricorrente la prova del suo tardivo pagamento solo in data 11 ottobre 2012, non quindi entro il termine previsto e indicato al ricorrente: l'8 ottobre 2010.

In ogni caso, una volta constatato che il pagamento era avvenuto entro il suddetto termine, l'intermediario ha provveduto a sollecitare immediatamente la cancellazione del nominativo del soggetto istante dall'archivio CAI.

Tanto sopra premesso, l'intermediario ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo al Collegio il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

DIRITTO

Nessun rimprovero può essere mosso all'intermediario nella vicenda qui dedotta. In effetti, la prova del tardivo pagamento da parte del ricorrente risulta pervenuta allo sportello dell'intermediario solo l'11 ottobre 2012, oltre il termine che era stato prefissato al ricorrente per il pagamento (8 ottobre 2012). L'iscrizione nel sistema CAI, a quel punto affidata agli automatismi procedurali, è avvenuta come preannunciato lo stesso giorno: l'11 ottobre 2012. Il ritardo da parte del ricorrente nel fornire la prova del pagamento effettuato e gli automatismi procedurali ormai avviati, sono tutti elementi che impediscono di contestare all'intermediario un comportamento illegittimo o una qualche forma di responsabilità per l'accaduto.

L'intermediario, peraltro, si è mostrato solerte nel richiedere la cancellazione del nominativo del ricorrente dal sistema CAI, con la conseguenza che l'esposizione debitoria del ricorrente è rimasta segnalata nel sistema CAI per un periodo di tempo estremamente breve, dall'11 ottobre al 14 novembre 2012.

L'accertamento della correttezza dell'operato dell'intermediario impedisce di procedere all'apprezzamento della domanda risarcitoria del ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio non accoglie il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ENRICO QUADRI